R.Es.N. 3207/17

Cron.N._____

CIRCONDARIO

TRIBUNALE DI BARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Vista l'istanza del creditore procedente; visto l'art.530, ult. Comma, c.p.c. e in applicazione dell'art.532 c.p.c. nuova formulazione (vendite non superiori a tre tentativi)

ORDINA

La vendita dei beni pignorati per il giorno 27/11/18 ore 10,00 e segg. in unico incanto al prezzo base, in via Napoli, 266-268/A, nei locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari che all'uopo viene delegato, fermi gli adempimenti di cui agli artt..490-536 c.p.c.

In caso di esito negativo dell'incanto autorizza l'I.V.G., dopo 7 giorni, a porre in vendita quale commissionario, ai sensi degli artt.532-533 c.p.c., i beni pignorati alla metà del prezzo base ed, in difetto di offerte nei 7 giorni successivi, ad 1/8 del prezzo base, entro il 11/12/18

Autorizza l'I.V.G. a trattenere dal ricavato della vendita la percentuale prevista dal Reg. I.V.G. in vigore, il compenso di custodia dalla data di asporto e, se dovuto, di trasporto.

ORDINA

L'inserzione sul bollettino ufficiale dell'I.V.G.

AUTORIZZA

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari, quale soggetto preposto e specializzato alla vendita, a provvedere alla pubblicazione anche sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia. Ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, solo in caso di lotti composti da beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00, sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione pari ad € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e per ogni singolo tentativo di vendita, trasmettendo all'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari la ricevuta telematica in formato xml.p7m per ogni singolo lotto attestante l'avvenuto pagamento sul Portale dei Servizi Telematici del contributo di pubblicazione dovuto, avendo cura di specificare nella causale la procedura ed il lotto (es. SIR-EM-01-2016-L.1), entro 5 giorni dalla richiesta da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari inviandola all'indirizzo ivgbari1@pec.it. Sempre in caso di lotti composti da beni mobili registrati di volare superiore ad € 25.000,00, qualora per la procedura in questione sia possibile prenotare a debito le spese, il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è dovuto, tuttavia al fine di consentire la pubblicazione, sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo, trasmettere all'anzidetto indirizzo pec il relativo provvedimento autorizzativo entro la tempistica predetta. Si avverte, qualora il G.E. assegni termine ex art.631 bis c.p.c., l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, è motivo di estinzione del processo esecutivo. A tal fine in caso di beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00 ed in mancanza della ricezione della ricevuta di pagamento in formato xml.p7m o del provvedimento di autorizzazione della prenotazione a debito delle spese, entro i termini sopra indicati, l'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari dovrà immediatamente segnalarlo al Giudice dell'Esecuzione.

NOMINA

Custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, l'I.V.G. di Bari, con effetto dall'asporto, che dovrà essere eseguito entro il 20° giorno prima della vendita (escluso agosto)

DISPONE

Che i beni siano prelevati entro il 20° giorno prima della vendita (escluso agosto) a cura dell'incaricato I.V.G., con l'assistenza della forza pubblica ove occorra. Subordina l'asporto e l'esecuzione della vendita al

versamento da parte dell'interessato alla cassa dell'Istituto della somma prevista dagli artt.22 e 31 del D.M. 11.02.1997 almeno 70 giorni prima della data di vendita (escluso agosto).

AVVERTE

Il debitore che prima che sia eseguito l'asporto, termine in cui il provvedimento di vendita diverrà operativo, può chiedere di sostituire alle cosa o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, e che, a pena di inammissibilità, unitamente all'istanza, dovrà depositare in cancelleria una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati, di cui deve dare prova documentale. L'istanza può essere avanzata una volta sola;

il creditore che l'istanza di assegnazione dei beni invenduti va presentata entro il 5° giorno dopo la vendita ad 1/8 con contestuale comunicazione all'I.V.G.. I beni invenduti saranno distrutti o donati ex art.20 Reg. se il debitore, a seguito dell'invito al ritiro comunicatogli dall'I.V.G. a mani proprie, non provveda a ritirarli nel termine assegnatogli. Per la fase di assegnazione somme/beni il creditore depositi titoli in originale.

ORDINA

La comparizione delle parti innanzi a sé per l'udienza del 4/1/19 ore 9,30 col prosieguo per l'ulteriore corso processuale.

Bari, lì 6/7/18

Il Cancelliere

Il Giudice dell'Esecuzione